

Cass., Sez. II Pen., 2 gennaio 2017, n. 14.

Omissis

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 16.4.2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 25.3.2013 dal Tribunale di Lodi, che aveva dichiarato l'imputato, in atti generalizzato, colpevole del reato di ricettazione di una carta bancomat, provento di furto. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo la Corte territoriale, sull'erroneo presupposto della mancanza di una casella di posta elettronica certificata del difensore dell'imputato, effettuato presso se stessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, omettendo in tal modo di notiziare sulla data di fissazione dell'udienza dibattimentale sia il difensore sia l'imputato, al quale la notifica andava effettuata presso il difensore di fiducia, nominato all'atto di instaurazione del giudizio di primo grado. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Dall'estratto dal S.N.T. (sistema di notifiche e comunicazioni telematiche), in uso alle cancellerie, si evince che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello è avvenuta con il deposito dell'atto in cancelleria, essendo il difensore dell'appellante "avvocato senza PEC". Risulta, tuttavia, dagli atti, in particolare dalla documentazione allegata al ricorso, che il difensore di fiducia dell'appellante era munito sin dal 13 gennaio 2012 di una casella di posta elettronica certificata, ove, nei giorni immediatamente precedenti e seguenti quello in cui la cancelleria ha effettuato il deposito presso sé dell'avviso di fissazione dell'udienza, ha ricevuto notifiche di atti. Ne consegue che la notifica dell'anzidetto avviso è inficiata da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.. Ciò in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.: Sez. U. n. 24630 del 26.3.2015, Rv 263598), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia

stato presente un sostituto nominato ex art. 97, co. quarto, c.p.p. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2016